

Foglio Informativo Finanziamento BEI per le PMI e MidCap

Foglio informativo relativo al finanziamento in euro a tasso fisso o variabile, a valere sui fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome/Ragione Sociale _____

Qualifica _____

sede (indirizzo) _____ telefono _____

email _____ Iscrizione ad Albo/Elenco _____

Numero delibera Iscrizione _____

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO BEI PER LE IMPRESE

Il mutuo B.E.I. è un finanziamento a medio e lungo termine, con una durata che va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 60 mesi per i finanziamenti chirografari e 120 mesi per i finanziamenti ipotecari, a plafond limitato, concesso sulla base della convenzione stipulata fra la Banca e la Banca Europea di Investimento (BEI) per il finanziamento di progetti di imprese nei settori dell'agricoltura, industria e dei servizi per la promozione di iniziative industriali, di servizi e nel settore del turismo nonché per la promozione di iniziative nel campo dell'energia, dell'economia di conoscenza dell'ambiente e nel settore delle comunità sostenibili.

In forza di detto accordo, la Banca mette a disposizione della clientela diverse linee di finanziamento di seguito descritte.

Il finanziamento può essere ipotecario o chirografario

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Finalità dei Finanziamenti

Possono ritenersi finanziabili tutti gli investimenti e le spese sostenute nell'ambito dello sviluppo aziendale, tramite Progetti ritenuti ammissibili. In particolare può essere preso in considerazione il finanziamento dei seguenti investimenti e spese:

- l'acquisto, il rinnovo o l'ampliamento di beni materiali diversi dai terreni;
- l'acquisto di brevetti e licenze è ammissibile ove necessario per la realizzazione tecnica del progetto; investimenti in beni immateriali, p. es.:
 - spese di sviluppo, pianificazione e finanziamento nella fase di costruzione di un bene materiale;
 - spese di R&S (onorari, spese di sviluppo e retribuzioni lorde direttamente connesse con le componenti di ricerca sviluppo e innovazione dell'attività);
 - realizzazione di reti di distribuzione sui mercati nazionali o comunitari (acquisizione di beni e/o marchi commerciali, costi di esercizio e spese per il personale);
- cessione dell'impresa per cambio generazionale (p. es. a seguito del ritiro del precedente proprietario) o per passaggio di proprietà ai dipendenti, al fine di garantire la continuazione dell'attività economica dell'impresa interessata. Il finanziamento è, tuttavia, limitato ai casi in cui sia il compratore che la società in vendita siano imprese ammissibili secondo la definizione di seguito indicata, e l'entità del finanziamento necessario

per l'operazione non superi i 5 milioni di euro. Non è ammissibile al finanziamento BEI l'acquisizione di imprese in casi diversi da quello descritto in questo paragrafo;

- fabbisogno di capitale circolante a medio-lungo termine;

Il finanziamento non può essere utilizzato per finanziare attività di sviluppo immobiliare o per consentire al Cliente di fornire crediti al consumo.

Resta escluso il finanziamento dell'acquisto (o della costruzione o ristrutturazione) di immobili a scopo di rivendita o locazione dell'edificio a terzi (ossia, imprese non facenti parte dello stesso gruppo). È tuttavia ammissibile il finanziamento di beni diversi da quelli immobili (p. es. attrezzature edili), allo scopo di noleggiarli a terzi.

Soggetti Finanziabili

I Beneficiari Finali sono le piccole e medie imprese ("PMI") con un organico di meno di 250 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno) oppure aziende MidCap definite come imprese con un organico minimo di 250 dipendenti e con meno di 3 000 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno) al momento della presentazione della proposta di allocazione ("Proposta di Allocazione") alla BEI¹ che al momento della presentazione della domanda e all'atto dell'erogazione del finanziamento:

- siano iscritte al Registro Imprese;
- abbiano un codice ATECO primario attivo

Per Impresa s'intende un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica; nella definizione rientrano quindi le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

Un'impresa perde lo statuto di PMI o MidCap nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto gli enti pubblici elencati nella definizione di "imprese autonome" di seguito riportata, i quali possono detenere più del 25% ma non oltre il 50%.

Per calcolare il numero dei dipendenti di un'impresa e determinare se ha uno status di PMI o MidCap si deve tener conto (i) del numero dei suoi dipendenti diretti e (ii) quello dei dipendenti delle sue consociate, conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE.

Si definisce autonoma un'impresa che detenga meno del 25% del capitale sociale e/o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) di una o più altre imprese e/o nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari ad almeno il 25% del suo capitale sociale e/o diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due). Nel caso di imprese autonome, il numero di dipendenti è solo quello dell'impresa stessa.

Si definisce associata un'impresa che detenga tra il 25% e il 50% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o nei confronti della quale un'altra impresa detenga una partecipazione compresa tra il 25% e il 50% del suo capitale sociale e/o diritti di voto. Nel caso di imprese associate, il numero dei dipendenti corrisponde alla somma dei dipendenti dell'impresa stessa e di una quota di quelli di ciascuna impresa associata calcolata in misura pari alla percentuale di azioni o diritti di voto (quale dei due sia più alto) detenuta. Ai fini del calcolo, si dovranno aggiungere solo il numero dei dipendenti dell'impresa (o imprese) associata(e) immediatamente a monte e a valle dell'impresa considerata.

Due imprese sono considerate collegate se una delle due controlla l'altra, in forma diretta o indiretta, detenendo la maggioranza del capitale o dei diritti di voto o grazie alla capacità di esercitare un'influenza dominante tramite vincoli contrattuali o accordi. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, le imprese collegate sono tenute a redigere un bilancio consolidato. Nel caso di imprese collegate, il numero dei dipendenti corrisponde alla somma dei dipendenti dell'impresa stessa e del totale di quelli di ciascuna impresa collegata. Sono da sommare il numero dei dipendenti di ogni livello di tutte le imprese dell'intera catena a monte e a valle.

Settori e attività esclusi

Sono ammissibili i soggetti attivi in qualunque settore economico, ad eccezione di quelli che operano nelle seguenti categorie di attività:

- attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es.: carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
- attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;
- attività destinate alla produzione, lavorazione o distribuzione del tabacco, e attività che ne incentivano l'uso (p. es. "sale per fumatori");
- attività implicanti l'utilizzo di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
- attività con un impatto ambientale che non sia in buona parte attenuato e/o compensato (v. anche il punto 3 sulla conformità alle direttive UE e alle normative ambientali nazionali);
- attività considerate eticamente o moralmente discutibili, o che sono proibite dalla normativa nazionale, p. es. le attività di ricerca sulla clonazione umana;
- l'acquisto di avviamento; l'acquisto di beni immateriali che possa determinare o imporre una forte posizione di mercato del Beneficiario Finale (ossia una quota del mercato di riferimento superiore al 20%); l'acquisto di licenze o diritti di sfruttamento di risorse minerarie;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. l'acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari);

¹ I dati utilizzati per il calcolo dei dipendenti effettivi saranno in linea con la Direttiva della Commissione europea 2003/361/CE

- qualsiasi altro settore indicato come non ammissibile nell'elenco dei codici NACE fornito all'Istituto Intermediario via email.

Altre categorie di imprese non ammissibili

Le società di holding finanziarie la cui unica attività economica è quella di detenere e gestire il portafoglio di partecipazioni di capitale e/o investimenti in altre società, e le società di *leasing* collegate a società produttive, non sono ammissibili ai finanziamenti BEI.

Rischi Specifici

I contratti dei "Prestiti Globali" tra la Banca e la BEI prevedono la possibilità per la BEI di risolvere gli stessi al verificarsi di determinate condizioni. Nel contratto di finanziamento tra la Banca e l'Impresa è specificamente prevista la possibilità della Banca di risolvere il contratto nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà delle parti, la provvista messa a disposizione dalla BEI.

Importo erogabile

E' un finanziamento ordinario a medio lungo termine, a fondi misti, in parte a valere su disponibilità messe a disposizione della Banca e in parte a valere su fondi erogati da BEI (Banca Europea per gli Investimenti).

L'importo di ciascun stanziamento BEI può arrivare fino al 100% del prestito accordato dalla Banca ad una PMI o MidCap, a condizione che l'importo di ogni stanziamento non sia superiore a 12,5 milioni di euro. Il costo totale di ogni progetto finanziato non può eccedere 25 milioni di Euro.

Il cumulo del finanziamento BEI e di eventuali sovvenzioni dell'unione Europea non può eccedere in nessun caso al 100% del costo del progetto.

Durata

Il finanziamento deve avere una durata minima di 2 anni (due) e massima di 10 anni (5 anni per i finanziamenti chirografari), comunque correlata alle necessità aziendali, compreso un eventuale periodo di preammortamento determinato dalla Banca.

Garanzie

Di norma a garanzia del finanziamento concesso sono previste a favore della Banca garanzie reali (es. ipoteca - privilegio- pegno) e/o personali (es. fideiussione) e/o atipiche (es. cessione di credito) prestate dall'impresa beneficiaria o da terzi; qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme che le disciplinano, possono essere acquisite garanzie prestate da soggetti pubblici.

Altre Garanzie

E' possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia diretta del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ammortamento

Da concordarsi in relazione alle esigenze del cliente ed alla valutazione della Banca. L'ammortamento avviene generalmente attraverso il pagamento di rate posticipate (crescenti – decrescenti - costanti) comprensive di capitale e di interessi.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO

| QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO | | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|--------|--------|-------|
| Importo | Durata (anni) | Parametro del | 27/06/2019 | Spread | Tan | TAEG |
| € 100.000,00 | 2 | EUROIRS 2 ANNI | -0,366% | 8,% | 7,634% | 8,79% |
| € 100.000,00 | 5 | EUROIRS 5 ANNI | -0,197% | 8,% | 7,803% | 8,53% |

| QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE | | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|--------|--------|-------|
| Importo | Durata (anni) | Parametro del | 27/06/2019 | Spread | Tan | TAEG |
| € 100.000,00 | 2 | EURIBOR 1 MESE | -0,391% | 8, % | 7,609% | 8,91% |
| € 100.000,00 | 5 | | | 8, % | 7,609% | 8,45% |

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata e imposta sostitutiva. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente, quale il costo della garanzia -Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96), ove presente.

FINANZIAMENTO IPOTECARIO

| QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|--------|--------|-------|
| Importo | Durata (anni) | Parametro del | 27/06/2019 | Spread | Tan | TAEG |
| € 100.000,00 | 2 | IRS 2 ANNI | -0,366% | 4,7% | 4,334% | 5,65% |
| € 100.000,00 | 10 | IRS 10 ANNI | 0,209% | 4,7% | 4,909% | 5,37% |

| QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE | | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|--------|--------|-------|
| Importo | Durata (anni) | Parametro del | 27/06/2019 | Spread | Tan | TAEG |
| € 100.000,00 | 2 | EURIBOR 1 MESE | -0,391% | 4,7% | 4,309% | 5,7% |
| | 10 | | | 4,7% | 4,309% | 4,81% |

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata, imposta sostitutiva e perizia (il costo della perizia inserito nel TAEG è pari ad € 350,00). Oltre a tali costi vanno considerati altri costi quali le spese per la stipula del contratto e, quando presente, dell'iscrizione ipotecaria, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

| | VOCI | COSTI |
|---|---|---|
| | Importo massimo finanziabile | Euro 12.500.000 |
| | Durata | 24/36/48/60 mesi per i finanziamenti chirografari 24/36/48/60/72/84/96/108/120 mesi per i finanziamenti ipotecari E' possibile usufruire di un periodo di preammortamento ordinario sino ad un massimo di 2 anni (con stessa periodicità rata del periodo di ammortamento), oltre al preammortamento tecnico; in tale caso, la durata totale è comprensiva del preammortamento ordinario (non tecnico). |
| TASSI | Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso) | EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basisil penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula. |
| | Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile) | Euribor 1/3/6 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali; (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360 |
| | Spread massimo finanziamento chirografario | Per finanziamenti a tasso fisso 8,00% annuo |
| | | Per finanziamenti a tasso variabile 8,00% annuo |
| | Spread massimo finanziamento ipotecario | Per finanziamenti a tasso fisso: 4,70 % annuo |
| | | Per finanziamenti a tasso variabile: 4,70 % annuo |
| Tasso di interesse nominale annuo | Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread | |
| Tasso di interesse di preammortamento tecnico | Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento | |

| | Tasso di mora | Sul tasso fisso: Massimo tra tasso annuo nominale applicato e tasso ricalcolato aggiornando il parametro alla data di inizio del periodo di mora e successivamente aggiornato con periodicità pari a quella della rata di ammortamento, maggiorato di 2 punti percentuali. Sul tasso variabile: Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|-------|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------------------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------------|------|------|--------|--------|--------|---|------|------|--------|--------|--------|--|------|------|--------|--------|--------|--|------|------|--------|--------|--------|------------------------------------|------|------|--------|--------|
| | Modalità di calcolo interessi | Per finanziamenti a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360) Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPESE | Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto | Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula) | 0,75% dell'importo finanziato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente Mediocredito Centrale | Gratuite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario/BancoPosta | 5,00€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto Banco Posta o su conto corrente bancario | 5,00€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti) | Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spese invio comunicazione periodiche formato cartaceo: gratuite formato elettronico: gratuite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Altre spese da sostenere | Imposta sostitutiva | Esente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizia tecnica (importi al netto di IVA) Per finanziamenti ipotecari | | La perizia viene redatta da periti convenzionati con la Banca in funzione del valore dichiarato e della tipologia di immobile: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipologia Immobile (Destinazione prevalente)</th> <th colspan="5">Valore dichiarato dell'immobile (migliaia di €)</th> </tr> <tr> <th>< 500</th> <th>500 - 1.000</th> <th>1.000 - 5.000</th> <th>5.000 - 10.000</th> <th>10.000 - 20.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residenziale</td> <td>€250</td> <td>€580</td> <td>€1.100</td> <td>€1.900</td> <td>€2.900</td> </tr> <tr> <td>Commerciale</td> <td>€280</td> <td>€650</td> <td>€1.300</td> <td>€2.000</td> <td>€3.000</td> </tr> <tr> <td>Direzionale e Uffici</td> <td>€280</td> <td>€650</td> <td>€1.300</td> <td>€2.000</td> <td>€3.000</td> </tr> <tr> <td>Industriale (Stabilimenti produttivi)</td> <td>€300</td> <td>€700</td> <td>€1.400</td> <td>€2.300</td> <td>€3.500</td> </tr> <tr> <td>Agrario: (Immobile per Attività Agrarie)</td> <td>€350</td> <td>€750</td> <td>€1.800</td> <td>€2.800</td> <td>€4.000</td> </tr> <tr> <td>Alberghiero (e altre strutture ricettive)</td> <td>€350</td> <td>€750</td> <td>€1.800</td> <td>€2.800</td> <td>€4.000</td> </tr> <tr> <td>Terreno (Terreni Agrari)</td> <td>€300</td> <td>€700</td> <td>€1.400</td> <td>€2.300</td> <td>€3.500</td> </tr> </tbody> </table> | Tipologia Immobile (Destinazione prevalente) | Valore dichiarato dell'immobile (migliaia di €) | | | | | < 500 | 500 - 1.000 | 1.000 - 5.000 | 5.000 - 10.000 | 10.000 - 20.000 | Residenziale | €250 | €580 | €1.100 | €1.900 | €2.900 | Commerciale | €280 | €650 | €1.300 | €2.000 | €3.000 | Direzionale e Uffici | €280 | €650 | €1.300 | €2.000 | €3.000 | Industriale (Stabilimenti produttivi) | €300 | €700 | €1.400 | €2.300 | €3.500 | Agrario: (Immobile per Attività Agrarie) | €350 | €750 | €1.800 | €2.800 | €4.000 | Alberghiero (e altre strutture ricettive) | €350 | €750 | €1.800 | €2.800 | €4.000 | Terreno (Terreni Agrari) | €300 | €700 | €1.400 | €2.300 |
| Tipologia Immobile (Destinazione prevalente) | Valore dichiarato dell'immobile (migliaia di €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | < 500 | 500 - 1.000 | 1.000 - 5.000 | 5.000 - 10.000 | 10.000 - 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residenziale | €250 | €580 | €1.100 | €1.900 | €2.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerciale | €280 | €650 | €1.300 | €2.000 | €3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direzionale e Uffici | €280 | €650 | €1.300 | €2.000 | €3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Industriale (Stabilimenti produttivi) | €300 | €700 | €1.400 | €2.300 | €3.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrario: (Immobile per Attività Agrarie) | €350 | €750 | €1.800 | €2.800 | €4.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alberghiero (e altre strutture ricettive) | €350 | €750 | €1.800 | €2.800 | €4.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terreno (Terreni Agrari) | €300 | €700 | €1.400 | €2.300 | €3.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Assicurazione incendio e scoppio Per finanziamenti ipotecari | Il cliente è obbligato a mantenere i beni concessi in garanzia debitamente assicurati contro i danni dell'incendio e gli altri rischi propri. L'assicurazione dovrà essere stipulata con Compagnia di gradimento della Banca, con premio unico anticipato e per un valore non inferiore al doppio dell'importo del Finanziamento. La polizza dovrà essere vincolate a favore della Banca. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) Ove ammissibile | Come da normativa vigente (non previsto per imprese con sede legale situata nelle regioni del Sud e Isole) |
| Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie | Spese per duplicato contratto | 50,00€ per ogni duplicato |
| | Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati | 10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione |
| | Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti | 100,00€ per ogni dichiarazione |
| | Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere | 5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione |
| | Accollo mutuo | 250,00€ |
| | Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate | 150,00€ |
| | Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine) | 3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso e 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge). |
| | Commissione di rinegoziazione | 1,00% del debito residuo |
| | Commissione rinuncia finanziamento deliberato | Nessuna |
| Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993); | | |
| | Tipo di ammortamento | Francese (con quota capitale crescente) |
| | Tipologia di rata | Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile) |
| | Periodicità delle rate | Mensile/trimestrale/semestrale |

| | |
|--|--|
| Spese notarili | I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio |
| Costi in caso di ritardo nel Pagamento | Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca |

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

| Data Rilevazione | IRS 2 ANNI | IRS 5 ANNI | IRS 10 ANNI | EURIBOR 1M/360 | EURIBOR 3M/360 | EURIBOR 6M/360 |
|------------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 28/03/2019 | -0,204% | 0,001% | 0,452% | -0,368% | -0,311% | -0,228% |
| 29/04/2019 | -0,193% | 0,033% | 0,506% | -0,368% | -0,311% | -0,231% |
| 31/05/2019 | -0,26% | -0,075% | 0,365% | -0,376% | -0,32% | -0,247% |
| 27/06/2019 | -0,366% | -0,197% | 0,209% | -0,391% | -0,344% | -0,313% |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

| Finanziamento Chirografario | Durata del finanziamento (anni) | TAN | Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|--|
| Tasso fisso | 2 | 7,634% | € 4.511,06 |
| | 5 | 7,803% | € 2.023,22 |
| Tasso variabile | 2 | 7,609% | € 4.531,05 |
| | 5 | 7,609% | € 2.035,12 |

| Finanziamento Ipotecario | Durata del finanziamento (anni) | TAN | Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale |
|--------------------------|---------------------------------|--------|--|
| Tasso fisso | 2 | 4,334% | € 4.362,38 |
| | 10 | 4,909% | € 1.061,21 |
| Tasso variabile | 2 | 4,309% | € 4.373,23 |
| | 10 | 4,309% | € 1.044,17 |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Mutui" o "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

GARANZIE

FONDO DI GARANZIA

La stipula del finanziamento potrà essere subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

GARANZIA IPOTECARIA

Il finanziamento è assistito da garanzia ipotecaria. L'ipoteca è iscritta per un ammontare pari ad un massimo del 200% dell'importo nominale del mutuo.

L'ipoteca attribuisce alla Banca, in quanto creditore garantito (cd. privilegiato) il diritto di espropriare il bene oggetto della garanzia ed attribuirgli una prelazione rispetto ai creditori chirografari al momento dell'eventuale soddisfacimento forzoso del credito.

Il creditore "privilegiato", pertanto, nell'eventualità di una vendita forzata del bene concesso in garanzia verrà preferito, nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita, rispetto ai creditori chirografari sul ricavato dalla vendita del bene oggetto di garanzia.

Per quanto detto il rischio tipico per il datore d'ipoteca è riconducibile all'inadempimento del debitore nel rimborso del finanziamento concesso dalla Banca, nel qual caso potrebbe veder espropriato e quindi perdere il bene concesso in garanzia.

ALTRE GARANZIE PERSONALI

La Banca a propria discrezione, potrà richiedere altre garanzie

Fideiussione Specifica

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;

- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data. I rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Dal momento in cui l'Impresa ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione anticipata prima della scadenza del finanziamento, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Recesso della Banca

L'Impresa è consapevole che il Finanziamento e le condizioni ad esso applicate sono stati concessi nel presupposto della provvista messa a disposizione dalla BEI e pertanto prende atto ed accetta che la Banca avrà facoltà di recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui tale provvista venga meno per qualsivoglia causa, anche indipendente dalla volontà delle parti, con preavviso di 15 giorni. L'Impresa rinuncia a far valere, nei confronti della Banca, ogni diritto ed ogni contestazione in relazione al venire meno, per qualunque causa, della provvista messa a disposizione della BEI.

Sempre che sussistano le condizioni per il mantenimento del Finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di proseguire rinegoziando il tasso di interesse alle condizioni di mercato vigenti tempo per tempo.

Risoluzione

La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei seguenti casi:

- a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso e/o non abbia realizzato, in tutto o in parte, il programma di investimento finanziato e/o non abbia prodotto la documentazione di cui all'articolo 1 del Contratto salvo quanto previsto all'art. 6 lettera c) del Contratto;
- a bis) mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti previsti all'articolo 1 del Contratto;
- b) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) venga riscontrata una sostanziale difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall'Impresa, anche periodicamente, alla Banca;
- d) l'Impresa abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) l'Impresa o altra società del proprio gruppo di appartenenza o alcuno dei garanti siano divenuti insolventi;
- f) ricorra nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;

g) venga depositata istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero venga instaurata nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;

h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;

l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;

n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 6 bis;

o) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell'Impresa o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni di cui al precedente articolo 6;

p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal Finanziamento: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di *factoring* e di *leasing*), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;

2. Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell'art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

3 In tutti i suddetti casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché della commissione applicata in caso di risoluzione nella misura prevista nel Documento di Sintesi, e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

4. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente acquisite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui l'Impresa e/o gli eventuali garanti intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, essi possono presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 - 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se l'Impresa e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo. |
| Ammortamento | è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. |
| Euribor (Euro interbank Offered Rate) | è il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento. |
| Euroirs (Interest Rate Swap) | è il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata. |
| Giorno Lavorativo | Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo. |
| Imposta sostitutiva | Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato |
| Interessi di mora | tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento |
| Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i Finanziamenti a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto |
| Piano di ammortamento "francese" | La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Preammortamento | Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati |
| Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento |
| Risoluzione | scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento. |